



Direzione Generale
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Privacy/Amministrazione Trasparente 2014

AI RESPONSABILI DI SETTORE
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AI RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE AMMINISTRATIVE DI DIPARTIMENTO
AI RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE DI DIREZIONE
AI RESPONSABILI DEI SUPPORTI AMMINISTRATIVI DIDATTICI
AI RESPONSABILI DELLE BIBLIOTECHE
AI RESPONSABILI DEI LABORATORI E SUPPORTO DIDATTICO
E P.C. AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
AL DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 13 DEL 20 OTT. 2014

OGGETTO: GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI : EMANAZIONE DELLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONTENUTI ANCHE IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, EFFETTUATO PER FINALITÀ DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA SUL WEB DA SOGGETTI PUBBLICI E DA ALTRI ENTI OBBLIGATI "

Si fa presente che il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia Digitale, con delibera del 15 maggio 2014, numero 243, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 giugno 2014, numero 134, Supplemento Ordinario numero 43, ha emanato le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*".

Le predette Linee Guida sono state elaborate allo scopo di **contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i principi e la disciplina di protezione dei dati personali, come peraltro previsto anche dagli articoli 1, comma 2, e 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e, nel contempo, di individuare le necessarie "cautele" che i soggetti pubblici devono adottare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri Siti Web Istituzionali per soddisfare le predette finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.**

Con la presente circolare si intende definire un quadro sintetico delle principali indicazioni che il Garante ha fornito in materia.

Più precisamente, **le pubbliche amministrazioni, prima di rendere disponibile sui propri Siti Web Istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali:**

- a) **devono verificare che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo e, in caso positivo, devono selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni;**
- b) **devono ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi e ricorrere, qualora possibile, a dati anonimi o ad altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità");**
- c) **non devono inserire negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online "...i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione..."; anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, fermo restando che: in**

caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti;

- d) **non devono diffondere dati idonei a rivelare lo "stato di salute" e qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati**, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- e) **devono prestare particolare attenzione nel procedimento di selezione dei "dati sensibili" da diffondere online, nei casi in cui siano idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, a sindacati, ad associazioni o ad organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale oppure nel caso di "dati giudiziari" idonei a rendere noti provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, numero 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato.**

In particolare, il Garante segnala la **necessità di prestare la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione**, con particolare riguardo a quelli che contengono dati sensibili.

In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

Resta in ogni caso l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di **mettere a disposizione soltanto dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati** ovvero di **controllare l'attualità delle informazioni pubblicate, ma anche di modificarle o aggiornarle opportunamente**, quando risulti essere necessario all'esito di tale controllo e ogni volta che l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia interesse, l'integrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del Codice in materia di Protezione dei dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito, inoltre, alcune indicazioni nelle ipotesi di pubblicazione di **specifiche categorie di dati che formano oggetto della c.d. "pubblicità obbligatoria"** ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, come di seguito riportate:

<p>Curricula professionali (articolo 10, comma 8, lettera d), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33</p>	<p>E' obbligatorio rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti (titolari di incarichi di indirizzo politico (articolo 14), di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (articolo 15, comma 1, lettera b), dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (articolo 10, comma 8, lettera c)) informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo (articolo 10, comma 8, lettera d).</p> <p>Tale obbligo non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.</p> <p>Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà, pertanto, operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati.</p> <p>Si intendono pertinenti: le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche, alle competenze nell'uso delle tecnologie, alla partecipazione a convegni e seminari, alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato, etc).</p> <p>Non devono formare invece oggetto di pubblicazione: dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio dei cosiddetti "furti di identità".</p> <p>Deve, inoltre, essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei dati personali, evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento.</p>
---	--

Cl

<p>Dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33)</p>	<p>L'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, prevede la pubblicazione delle "dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente Decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano".</p> <p>Con riferimento all'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la predetta disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni dello stesso Decreto Legislativo (articolo 4, comma 4), con i principi di pertinenza e non eccedenza (articolo 11, comma 1, lettera d, del Codice per la Protezione dei Dati Personali), nonché con le previsioni a tutela dei dati sensibili (articolo 22 del Codice per la Protezione dei Dati Personali).</p> <p>Risulta sufficiente pubblicare:</p> <p>copia della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, previo, però, oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l'altro, le indicazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili; - spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie; - erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici; - erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; - contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie; - spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381; - erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose; - scelta per la destinazione dell'otto per mille; - scelta per la destinazione del cinque per mille. <p>Non possono essere pubblicati: i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>
<p>Corrispettivi e compensi (articoli 15, 18 e 41, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33)</p>	<p>Formano oggetto di pubblicazione le informazioni concernenti l'entità di corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti, i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (articoli 15 e 41, commi 2 e 3), nonché i dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o autorizzati incarichi (articolo 18), secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>Risulta proporzionato indicare: il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione.</p> <p>Non appare, invece, giustificato: riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti); la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33).</p>
<p>I provvedimenti amministrativi (ad es. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera)</p>	<p>L'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</p> <p>Di questi provvedimenti devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, indicati nel comma 2, quali il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento.</p> <p>Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive, non devono formare, quindi, oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato) le graduatorie formate a conclusione del procedimento.</p>

Or

<p>(articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33)</p>	<p>né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano salve altre forme di conoscibilità previste dall'ordinamento)</p>
<p>Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici ed elenco dei soggetti beneficiari (articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33)</p>	<p>L'articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione <i>"delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro"</i>, mentre il comma 3 del medesimo articolo dispone che tale pubblicazione <i>"costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario"</i>.</p> <p>Per le predette pubblicazioni occorre rendere noti: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link con il progetto selezionato e il curriculum del soggetto incaricato (articolo 27, comma 1).</p> <p>In tale quadro, lo stesso Decreto Legislativo innanzi richiamato individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.</p> <p>Non possono, infatti, essere pubblicati: i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:</p> <p>a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;</p> <p>b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario <i>"qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute"</i> (articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33; nonché articoli 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice per la Protezione dei Dati Personali);</p> <p>c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario <i>"qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati"</i> (articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33).</p> <p>E' vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, ivi compresi i riferimenti alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Si pensi, ad esempio, all'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione <i>"erogazione ai sensi della Legge 104/1992"</i> che, come noto, è la <i>"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"</i>); - dei titoli dell'erogazione dei benefici (ad esempio: attribuzione di borse di studio a <i>"soggetto portatore di handicap"</i>, o riconoscimento di buono sociale a favore di <i>"anziano non autosufficiente"</i> o l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario); - delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (ad esempio: punteggi attribuiti con l'indicazione degli <i>"indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"</i>); - della destinazione dei contributi erogati (ad esempio: contributo per <i>"ricovero in struttura sanitaria"</i> o per <i>"assistenza sanitaria"</i>); - di dati o informazioni dai quali si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33). <p>Gli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione online contenuti nel medesimo Decreto Legislativo, in quanto titolari del trattamento, devono valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione.</p> <p>Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte del Garante che assicura il rispetto dei predetti principi in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>I soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel predetto Decreto Legislativo sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (articolo 3, comma 1, del Codice per la Protezione dei Dati Personali), pertinenza e non eccedenza (articolo 11, comma 1, lettera d), del Codice per la Protezione dei Dati</p>

Alc

personali), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (articolo 22 del Codice per la Protezione dei Dati Personali).

Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio: l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha, infine, precisato ulteriormente il concetto di **pubblicazione secondo il "formato di tipo aperto" dei "documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria"**, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33 e sul loro **"riutilizzo, senza ulteriori restrizioni, salvo l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità"**.

A tal proposito il Garante ha precisato che:

a) **il "formato di tipo aperto" è "un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi"**.

L'obbligo di pubblicazione in "formato di tipo aperto" non comporta che tali dati, pubblicati sui siti web istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche "dati di tipo aperto", modalità che attiene, invece, più propriamente alla disponibilità, unita alla riutilizzabilità, del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato;

b) **I dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria non sono liberamente riutilizzabili da chiunque per qualsiasi ulteriore finalità.**

A tal fine, è imposto al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di determinare, qualora intenda rendere i dati riutilizzabili, se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni, eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del "principio di finalità" e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali;

c) al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, **è opportuno che le pubbliche amministrazioni inseriscano nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali un "Alert Generale" che informi gli utenti che i dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali"**.

d) una volta effettuata la pubblicazione online dei dati personali prevista dalla normativa in materia di trasparenza, **il soggetto pubblico può rendere riutilizzabili tali dati o accogliere eventuali richieste di riutilizzo degli stessi da parte di terzi solamente dopo avere effettuato una rigorosa valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati**, al fine di ridurre il rischio di perdere il controllo sulle medesime informazioni o di dover far fronte a richieste di risarcimento del danno da parte degli interessati (è illecito, ad esempio, riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale della pubblica amministrazione oggetto di pubblicazione obbligatoria);

e) **i dati personali sensibili e giudiziari sono espressamente esclusi dal riutilizzo;**

f) **non è ammesso l'incondizionato riutilizzo di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sulla base di mere licenze aperte che non pongano alcuna limitazione all'ulteriore trattamento dei dati.**

Laddove, infatti, il soggetto che ha assolto gli obblighi di pubblicazione dei dati personali online voglia rendere gli stessi, dopo avere effettuato la predetta valutazione dell' "impatto privacy", anche riutilizzabili, è invece indispensabile che lo stesso predisponga sul proprio sito istituzionale licenze standard, in formato elettronico e rese facilmente conoscibili ai potenziali utilizzatori, le quali stabiliscano chiaramente le modalità di carattere giuridico e tecnico che presiedono al corretto riutilizzo di tali dati;

g) **i dati personali devono essere "conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati"**

L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali "di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati".

Il Garante ritiene che laddove atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di cinque anni, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti;

- h) per attuare le esigenze sottese alla prevista ipotesi di consultabilità di atti e documenti contenuti nella **sezione archivio, non è in linea generale giustificato**, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, **l'accesso online libero e incondizionato alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali**, specie se aventi natura sensibile, senza applicare criteri selettivi;
- i) **è, quindi, necessario rendere disponibile la documentazione contenuta nelle sezioni di archivio secondo le regole sull'accessibilità degli "archivi"**, individuando le condizioni di accesso e selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei singoli atti e documenti, le informazioni da rendere consultabili (ad esempio: con l'attribuzione alle persone che ne hanno fatto richiesta, di una chiave personale di identificazione informatica);
- l) l'obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza da collocarsi nella "sezione "Amministrazione trasparente", con esclusione di altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di "trasparenza";
- m) **sono espressamente sottratti all'indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari.**

Relativamente alla lettera a), si fa presente che, pur non sussistendo l'obbligo che i dati in "formato di tipo aperto" pubblicati sul Sito Web di ateneo siano anche "dati di tipo aperto", è preferibile, anche alla luce della proposta formulata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 28 gennaio 2014, di "incrementare l'utilizzo di software libero aperto secondo le direttive della Gnu Public Licence", predisporre i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria in formato OpenDocument (estensione .odt) o PDF (estensione .pdf), e non documenti che derivano da una acquisizione mediante scanner, perchè intrinsecamente inaccessibili, essendo il loro contenuto costituito da immagini e non da testo ricercabile.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a consultare la **versione integrale** del provvedimento del Garante per la Privacy, pubblicato sul Sito Web Istituzionale, nella pagina riservata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e ad osservare quanto in esso disposto all'atto della pubblicazione di atti e documenti contenenti dati personali nella sezione del Sito Web Istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".

Al riguardo, si rammenta che:

- la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli articoli 162, comma 2-bis, e 167 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, che contiene il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- l'interessato che ritenga di aver subito un danno, anche non patrimoniale, in particolare per effetto della diffusione di dati personali, può far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 15 del predetto Codice.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico resta a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti nella persona della Dottoressa Maria Labruna, la quale può essere contattata al seguente numero telefonico: 0824/305081/85, al seguente numero di fax: 0824/23648 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: maria.labruna@unisannio.it.

Il Responsabile della Trasparenza
della Università degli Studi del Sannio
Il Direttore Generale

Dottore Gaetano Tesio

